



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 14 del 11/03/2021

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa, Della Casa Barbara, Bollani Davide..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **3** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. serie generale n. 13 del 18/1/2021, ha differito il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione 2021 - 2023 degli enti locali al 31/03/2021;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 31.07.2020;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della Legge 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

dando atto che tali riduzioni vengono applicate dal 2020;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per l'annualità 2020, stante che in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Vista la Legge 178/2020, art.1, comma 48 che tratta dell'abbattimento IMU per la fattispecie Aire pensionati e stabilisce quanto segue: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà”*;

Vista la Legge 178/2020, art.1, commi 599-601 che trattano delle seguenti esenzioni per il 2021 in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19: *“non è dovuta la*

prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della L. 160/2019 relativamente a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuato dall'art.1, comma 743 della L. 160/2019 siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art.1, comma 743 della L. 160/2019 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.”

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 71 del 31.07.2020 sono state deliberate per l'anno 2020 le seguenti aliquote per le diverse tipologie:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art.1, comma 748 della L. 160/2019)	0,60%
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – beni merce-	0,25%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06% (di cui 0,76% riservata allo Stato)
Terreni agricoli	1,06%
aree fabbricabili	1,06%
Ogni altro fabbricato	1,06%

Ritenuto quindi di confermare anche per l'esercizio 2021 il medesimo livello impositivo dell'esercizio 2020 relativamente all'imposizione sul patrimonio applicata dal Comune, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al redigendo bilancio 2021 – 2023;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Considerato che ad oggi il sopraccitato decreto di cui all'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019 non è stato emesso, si ritiene di poter confermare le aliquote deliberate per l'anno 2020 e che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante.

Richiamati:

- il documento unico di programmazione 2021 - 2023 approvato con deliberazione di Giunta comunale n.18 del 20/02/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale posta all'ordine del giorno in data odierna ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023" - Approvazione;

Dato atto che le aliquote proposte con il presente provvedimento sono coerenti con gli indirizzi per la predisposizione del bilancio di previsione 2021 – 2023 contenuti nel D.U.P. 2021 – 2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 20/02/2021 e posto in approvazione in data odierna con proprio precedente provvedimento;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267- T.U.E.L., favorevole, espresso dal responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267- T.U.E.L., favorevole, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario.

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018);
- la Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019) ed in particolare i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;
- la Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178/2020);
- il regolamento generale delle entrate dell'Ente approvato con D.C.C. n. 69/2016 e successivamente modificato con la D.C.C. n. 72 del 31/7/2020;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare l'indirizzo di confermare per l'esercizio 2021 le medesime aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) deliberate per l'esercizio 2020, determinandole come segue:

TIPOLOGIA	ALIQUTA
abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art.1, comma 748 della L. 160/2019)	0,60%
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – beni merce-	0,25%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06% (di cui 0,76% riservata allo Stato)
Terreni agricoli	1,06%
aree fabbricabili	1,06%
Ogni altro fabbricato	1,06%

determinando la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, preso atto che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

2. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 in quanto propedeutico all'approvazione dello schema di bilancio;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all'assessore al Bilancio Massara”.

MASSARA: “ Buonasera a tutti! La delibera in questione e la successiva, quindi quella relativa all'IMU e quella relativa all'addizionale comunale, sono delibere propedeutiche alla discussione e approvazione del Bilancio di Previsione, che sarà oggetto del prossimo Consiglio Comunale. Ne abbiamo parlato e si è convenuto di anticipare queste delibere anche per alleggerire la discussione della prossima seduta. Per quanto riguarda l'approvazione delle aliquote e le detrazioni per l'anno 2021 dell'Imposta Municipale Propria (IMU) occorre ricordare che dal 2020 – questo quindi è il secondo anno – l'IMU ha accorpato la precedente TASI. Dal punto di vista dell'imposizione sugli immobili abbiamo quindi, a livello comunale, un'unica imposta, cioè l'IMU. L'impostazione pertanto rimane questa.

Altre novità di rilievo sono quelle che in realtà derivano dalla Legge di Stabilità 2021, che sono anche presentate in delibera e che fanno un po' seguito alle misure adottate nel 2020 relativamente a particolari esenzioni per particolari categorie. Facciamo riferimento, per quanto riguarda il 2021, prevalentemente a tutto il Settore Turistico che, come sappiamo, sta vivendo un periodo di forte crisi dovuta alla pandemia in corso, pertanto la Legge di Stabilità ha previsto l'esenzione dell'imposta. Il Comune ne prende quindi atto e, dall'altro punto di vista, il Governo si è impegnato per provvedere con degli opportuni ristori.

Passando nel dettaglio alle aliquote, si confermano le aliquote dell'anno 2020.

Pertanto, per quanto riguarda l'abitazione principale che – ricordo – riguarda solamente le abitazioni di lusso, comunque signorili, l'aliquota è dello 0,6%, con una detrazione di 200 euro.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale lo 0,10%.

Per i fabbricati costruiti e destinati alle imprese costruttrici alla vendita di beni e merci l'aliquota è dello 0,25%.

Per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota è dell'1,06%, di cui lo 0,76% è riservato allo Stato, in base alla normativa di legge.

Per i terreni agricoli l'aliquota è dell'1,06%.

Per le aree fabbricabili l'aliquota è dell'1,06%.

Per le categorie residuali, quindi per ogni altro fabbricato, l'aliquota è dell'1,06%.

Ribadisco quindi che al di là della novità, che poi è un recepimento della Legge di Stabilità per l'anno 2021, le aliquote sono confermate a livello del 2020. Grazie!”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ci sono richieste di intervento? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 3”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 17 in modalità telematica.

Voti favorevoli n. 13 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni, Facchini), contrari nessuno, astenuti n. 4 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera” .

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 17 in modalità telematica.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 13 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni, Facchini), contrari nessuno, astenuti n. 4 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)